Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 24 maggio 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al merito civile:

CROCE BIANCA DI RAPALLO, Vajont, ottobre 1963.

RUTA Michele, Bari.

MATTIOLI Guido, Sagrado, località Peteano (Gorizia).

RAIMONDI Valerio, 1° settembre 1965 in Roma, località Palidoro, Maccarese e Ponte Galeria.

FAVERO Gastone, 9 settembre 1965 in Vicenza, località « Livellon ».

DEFLORIAN Valentino, guardia di pubblica sicurezza, il 23 gennaio 1966 in Abetone, Pistoia.

DURIGON Duilio, guardia di pubblica sicurezza, il 23 gennaio 1966 in Abetone, Pistoia.

ALBI Livio, il 20 aprile 1966 in Trieste.

IACOMINO Giovanni, finanziere di mare, il 23 giugno 1966 in Ancona.

ROEDL Harald Joseph, il 4 agosto 1966 in Pisogne, Brescia.

(5396)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1966, n. **1376**.

Erezione in ente morale del « Magistero sperimentale del Molise », con sede in Campobasso.

N. 1376. Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il « Magistero Sperimentale del Molise », con sede in Campobasso, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 27. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1967, n. **299**.

Revisione delle tariffe telegrafiche applicate dalla Società Radiostampa per i servizi di stampa interni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato e reso esecutivo con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la convenzione stipulata in data 11 aprile 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa, società per azioni, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1957, con la quale è stato concesso alla suddetta Società l'esercizio di servizi telegrafici e radiotelegrafici per lo scambio dei telegrammi stampa con l'estero, nonchè l'atto aggiuntivo 23 settembre 1963, approvato e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1964, concernente la maggiorazione del canone di concessione dal 3,50% al 4%;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, della convenzione 11 aprile 1957, con il quale si sancisce che le tariffe relative ai telegrammi scambiati per « via Radiostampa » sono stabilite di comune accordo tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la Società in conformità con le Convenzioni, Regolamenti ed Accordi internazionali e con le leggi e decreti interni vigenti;

Vista la lettera n. D/03498 del 7 dicembre 1965, con la quale la suddetta Società Radiostampa ha chiesto l'accordo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la maggiorazione delle tariffe stabilite per i servizi stampa dalla stessa svolti attraverso la rete telegrafica interna, ottenuta in concessione dall'Amministrazione;

Riconosciuta la necessità di aderire alla richiesta della Società Radiostampa e di far luogo alla determinazione della nuova misura delle tariffe per il servizio dei telegrammi stampa per l'interno;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Le tariffe relative ai telegrammi di stampa per l'interno scambiati per « via Radiostampa » sono determinate nella misura stabilita nell'annessa tabella *A*, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni e da quello per il tesoro.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1967

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 28. — GRECO

TABELLA *A*

Tariffe relative ai telegrammi di stampa interni scambiati « via Radiostampa »

Fino a 300 km.	L.	1,25 per parola
da 300 a 450 km.	»	1,50 per parola
da 450 a 600 km.	»	1,75 per parola
da 600 a 800 km.	»	1,90 per parola
da 800 a 1000 km.	»	2,15 per parola
oltre 1000 km.	»	2,35 per parola

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1967, n. **300**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 22 maggio 1939, numero 1166 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 60, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Diritto e procedura penale.

Scuola di specializzazione in Diritto e procedura penale

Art. 61. — Presso la Facoltà di giurisprudenza è istituita la Scuola di specializzazione in Diritto e procedura penale.

Art. 62. — La Scuola di specializzazione ha lo scopo di promuovere le ricerche scientifiche nel campo del Diritto e della procedura penale, e nel campo delle scienze ausiliarie; e inoltre di promuovere lo studio teorico e pratico delle materie penalistiche al fine di creare un nucleo di persone altamente specializzate. In questo quadro potrà eseguire ricerche particolari, in settori determinati delle discipline penalistiche.

Art. 63. — Alla Scuola di specializzazione possono iscriversi i laureati in Giurisprudenza, in Scienze politiche o in qualsiasi Università italiana o estera, qualunque sia la professione o carriera prescelta. Previa deliberazione del Consiglio direttivo della Scuola, possono iscriversi i laureati in Medicina e chirurgia in una Università italiana o estera, i quali per essere ammessi alla Scuola dovranno aver superato un esame integrativo interno di Diritto e procedura penale.

Alla Scuola di specializzazione possono inoltre iscriversi gli stranieri, i quali presentino titoli che, a giudizio delle autorità accademiche, siano considerati equipollenti.

Art. 64. — La Scuola di specializzazione comprende tre gruppi di insegnamenti:

Storico-comparativistico, Diritto positivo italiano, politico e criminologico.

Art. 65. — Gli insegnamenti sono i seguenti:

A) *Gruppo storico-comparativistico*:

Storia del diritto penale;
Storia del diritto processuale penale;
Diritto penale comparato;
Procedura penale comparata;
Storia delle dottrine penalistiche.

B) *Gruppo di diritto positivo italiano*:

Diritto penale - parte generale - (a carattere monografico);
Diritto penale - parte speciale - (a carattere monografico);
Procedura penale (a carattere monografico);
Diritto penale commerciale e industriale;
Diritto penale dell'economia;
Diritto penale del lavoro;
Diritto penale tributario;
Diritto penale militare e della navigazione;
Diritto dell'esecuzione penale;
Diritto di polizia;
Diritto internazionale penale;
Diritto della stampa e dello spettacolo;
Diritto minorile.

C) *Gruppo politico-criminologico*:

Scienza della legislazione penale;
Antropologia criminale;
Sociologia criminale;
Psicologia criminale;
Medicina legale;
Psichiatria e psicologia forense.

Art. 66. — Il corso della Scuola è biennale e conduce al conseguimento di un diploma di « specializzazione in Diritto e procedura penale ».

Il numero di posti per il primo anno è limitato ad un massimo di 50 iscritti; l'ammissione avverrà in base ad una graduatoria determinata dal Consiglio direttivo.

Art. 67. — Gli iscritti alla Scuola dovranno scegliere, ai fini della frequenza e degli esami, almeno una materia del gruppo storico-comparativistico, sei materie del gruppo di diritto positivo (tra cui obbligatoriamente, uno dei corsi di Diritto penale, la Procedura penale, il Diritto penale commerciale e industriale) e tre materie del gruppo politico e criminologico.

Art. 68. — I corsi di lezione avranno la durata che il Consiglio direttivo della Scuola stabilirà nell'esercizio dei suoi poteri.

Art. 69. — Il Consiglio direttivo stabilirà di anno in anno quali saranno i corsi di esercitazioni, e fra questi lo studente dovrà sceglierne almeno due (di gruppi differenti).

Art. 70. — Gli esami di profitto saranno tenuti ogni anno. Saranno ammessi soltanto gli iscritti che dimostrino, mediante certificato degli insegnanti, di aver frequentato assiduamente le lezioni della materia del cui esame trattasi.

Art. 71. — Per il conseguimento del diploma, il candidato dovrà discutere una dissertazione scritta in una delle materie oggetto di insegnamento. La dissertazione dovrà avere carattere di originalità. Potrà essere segnalata la dignità di stampa.

Art. 72. — La Scuola è collegata all'Istituto di diritto e procedura penale dell'Università che funziona da biblioteca e seminario di esercitazioni.

Art. 73. — Il Consiglio direttivo è formato dal preside della Facoltà di giurisprudenza, dal professore o dai professori di Diritto e procedura penale e da un professore della Facoltà di medicina.

Art. 74. — La Scuola, oltre che coi mezzi derivantile dalle tasse pagate dagli iscritti, potrà disporre di altri contributi pubblici o privati che le venissero destinati.

Art. 75. — La Scuola, mediante opportune convenzioni, potrà anche essere collegata ad altre Università e avvalersi degli apporti scientifici e finanziari delle medesime.

Art. 76. — La Scuola potrà istituire posti gratuiti o semigratuiti per giovani laureati, anche stranieri, particolarmente meritevoli e nei confronti dei quali appaia opportuno un aiuto economico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 37. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1967, n. **301.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 25. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:
Storia contemporanea;
Psicologia del lavoro.

Art. 26. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di:
Storia contemporanea;
Psicologia del lavoro.

Art. 27. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:
Storia contemporanea;
Psicologia del lavoro;
Storia del teatro.

Art. 59. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria è aggiunto quello di « Igiene del latte (semestrale) ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 36. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1967, n. **302.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia della Natività della Beata Maria Vergine con quella della Beata Maria Vergine Lauretana, nel comune di Pergine Valsugana (Trento).

N. 302. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 4 ottobre 1966, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della Parrocchia della Natività della Beata Maria Vergine, in contrada Canale del comune di Pergine Valsugana (Trento), con quella della Beata Maria Vergine Lauretana, in frazione Zivignago dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 30. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1967, n. **303.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia dei SS. Ermagora e Fortunato Mm. con quella di S. Giuseppe Sposo della B.M.V., nel comune di Lusevera (Udine).

N. 303. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 25 luglio 1966, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della Parrocchia dei SS. Ermagora e Fortunato Mm., in frazione Cesariis del comune di Lusevera (Udine), con quella di S. Giuseppe Sposo della B.M.V., in frazione Pradielis dello stesso Comune

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 29. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1967, n. 304.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia dello Spirito Santo con quella di S. Leonardo Confessore, nel comune di Lauco (Udine).

N. 304. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 25 luglio 1966, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della Parrocchia dello Spirito Santo, in frazione Avaglio del comune di Lauco (Udine), con quella di S. Leonardo Confessore, in frazione Trava dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 31. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1967.
Consolidamento dell'abitato di Capistrano (Catanzaro) a cura e spese dello Stato.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;
Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento dell'abitato di Capistrano, in provincia di Catanzaro, minacciato da movimento franoso;
Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro espresso con voto n. 459, emesso nell'adunanza del 25 maggio 1966;

Decreta:

L'abitato di Capistrano è da consolidare a cura e spese dello Stato, a' termini della succitata legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1967

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1967
Registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 257

(5230)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1967.
Consolidamento degli abitati di Santa Caterina Albanese (Cosenza) e della frazione Ioggi a cura e spese dello Stato.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;
Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento degli abitati di Santa Caterina Albanese e della sua frazione Ioggi, in provincia di Cosenza, minacciati da movimenti franosi;
Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro, espresso con voto n. 533, emesso nell'adunanza del 17 giugno 1966;

Decreta:

Gli abitati di Santa Caterina Albanese e della sua frazione Ioggi sono da consolidare a cura e spese dello Stato, a' termini della succitata legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1967

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1967
Registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 255

(5231)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1967.
Riconoscimento del subingresso della Società Generale Esercizi Automobilistici alla Società Elettrica Stradella - S. Maria della Versa nella concessione della tramvia Stradella - S. Maria della Versa, ora sostituita con corse automobilistiche.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'atto 5 agosto 1926 approvato con regio decreto 16 agosto 1926, n. 1682, per la concessione alla Società per azioni Tramvia Elettrica Stradella-S. Maria della Versa della costruzione e dell'esercizio dell'omonima tramvia;
Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1954, numero 10287, con il quale la sovvenzione di esercizio è stata adeguata ai sensi della legge 2 agosto 1952, numero 1221;
Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1957, numero 30/A/15718, che ha autorizzato la sostituzione della tramvia elettrica Stradella-S. Maria della Versa con servizio automobilistico;
Vista l'istanza in data 25 febbraio 1966, con la quale la suddetta Società per azioni Tramvia Elettrica Stradella-S. Maria della Versa ha chiesto il riconoscimento della cessione della concessione dell'autoservizio sostitutivo di tramvia Stradella-S. Maria della Versa alla Società S.G.E.A. S.p.A. « Società Generale Esercizi Automobilistici »;
Visto l'atto, con firme autenticate dal notaio Alessandro Guasti, in data 13 aprile 1966, rep. 60333, con il quale la S.p.A. Tramvia Elettrica Stradella-S. Maria della Versa ha trasferito alla Società Generale Esercizi Automobilistici la concessione dell'autoservizio sostitutivo di tramvia Stradella-S. Maria della Versa a decorrere dal 13 aprile 1966;

Decretano:

Art. 1.

La Società Generale Esercizi Automobilistici, con sede in Milano, è riconosciuta subingredita alla Società Elet-

trica Stradella-S. Maria della Versa nella concessione della tramvia Stradella-S. Maria della Versa, ora sostituita con corse automobilistiche, ferme restando tutte le condizioni fissate nell'originario atto di concessione e nei successivi decreti indicati nelle premesse.

Art. 2.

Al personale che, per effetto della cessione, s'intende tutto passato alle dipendenze della società cessionaria, dovrà essere assicurata la conservazione dei diritti e delle posizioni acquisite, a norma del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni.

Art. 3.

E' disposta, nei confronti della stessa Società cessionaria, la cessazione della sovvenzione governativa di cui all'art. 3 e seguenti del decreto ministeriale 11 novembre 1957, n. 30 A/15718.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 marzo 1967

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1967
Registro n. 109 *Trasporti - IGMCTC, foglio n.* 117

(5290)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa e Carrara ad istituire per la propria Provincia un « Elenco degli agenti marittimi raccomandatari ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 2 della legge 29 aprile 1940, n. 496, sulla istituzione di elenchi autorizzati dagli agenti marittimi raccomandatari;

Visto il decreto interministeriale 18 ottobre 1940, che determina le Provincie nelle quali gli elenchi di cui sopra sono istituiti;

Considerato che ai sensi del predetto decreto venne istituito un elenco interprovinciale, con sede in Livorno e competenza per le provincie di Livorno, Massa e Carrara, Lucca e Grosseto;

Vista la richiesta avanzata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa e Carrara per ottenere l'istituzione di una Commissione autonoma, con competenza per la sola provincia di Massa e Carrara;

Tenuto conto del notevole numero di agenti marittimi raccomandatari residenti nella Provincia suddetta;

Decreta:

Articolo unico.

A parziale modifica di quanto disposto col decreto interministeriale 18 ottobre 1940, di cui alle premesse, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa e Carrara è autorizzata ad istituire per la propria Provincia un « Elenco degli agenti marittimi raccomandatari ».

L'elenco interprovinciale istituito col suddetto decreto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno è, pertanto, valevole per le provincie di Livorno, Lucca e Grosseto.

Roma, addì 28 marzo 1967

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

(5205)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1967.

Nomina del segretario generale dell'Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, n. 1650, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo denominato « Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona », con sede in Cremona, e ne è stato approvato lo statuto;

Vista la lettera n. 60/1A del 3 marzo 1967, con la quale il presidente dell'Ente, previo parere della Giunta esecutiva, ai sensi dell'art. 11 dello statuto, ha proposto, per la nomina a segretario generale, il signor Silvano Bottoni;

Decreta:

Il sig. Silvano Bottoni è nominato segretario generale dell'Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona, con sede in Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(5194)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1967.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di riduzione e di riscatto;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di riduzione e di riscatto presentate dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma:

Tariffa n. 512 (K), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo, con rimborso dei premi pagati o di parte di essi alla scadenza del contratto.

Roma, addì 8 maggio 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(5228)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1967.

Composizione del Comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Umbria-Marche.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regolamento adottato il 15 giugno 1965 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea n. 79/65, relativo alla istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità Economica Europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, con cui è stato istituito per ciascuna delle 12 circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato *A* del suddetto regolamento della C.E.E. un Comitato regionale di informazione contabile agricola;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei componenti del Comitato regionale di informazione contabile agricola della circoscrizione Umbria-Marche;

Viste le designazioni pervenute dalle Associazioni ed Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Comitato regionale di informazione contabile agricola della circoscrizione Umbria-Marche, i signori:

Nicolelli Fulgenzi dott. Ugo, capo dell'Ispettorato agrario compartimentale per l'Umbria;

De Luca dott. Fulvio, capo dell'Ispettorato agrario compartimentale per le Marche;

Calvani dott. Felice, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata;

Farina dott. ing. Giuseppe, rappresentante del Consorzio di bonifica del Trasimeno;

Vitali Rosati ing. Marcello, rappresentante del Consorzio di bonifica della Valle del Tenna;

Angeletti cav. Guido e Busardò prof. Giuseppe, rappresentanti delle aziende agricole, designati dalla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;

Fasola Bologna dott. Andrea, rappresentante delle aziende agricole, designato dalla Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Cassano dott. Cosimo, esperto in materia di contabilità agricola in rappresentanza degli uffici contabili agricoli, designato dall'Istituto nazionale di economia agraria;

Guerrieri prof. Giuseppe, docente in scienze economiche agricole;

Ciafardini dott. Ovidio, esperto in materia di credito agrario.

Art. 2.

E' nominato presidente del predetto Comitato il dottor Ugo Nicolelli Fulgenzi.

Art. 3.

Il Comitato regionale di informazione contabile agricola di cui al presente decreto ha sede in Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1967

Il Ministro: RESTIVO

(5258)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1967.

Direttive per l'applicazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nella Regione della Liguria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967, con cui sono stati stabiliti i criteri generali per l'applicazione della citata legge;

Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, e le modalità stabilite per la sua applicazione;

Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'articolo 38 della ripetuta legge 27 ottobre 1966, n. 910, le direttive per attuare in ciascuna Regione gli interventi di cui al titolo I, articoli 5, 6 e 7, ed ai titoli II, III, IV, V e VI della legge medesima al fine di realizzare la piena aderenza dei programmi e delle iniziative alle esigenze e prospettive di sviluppo che si manifestano a livello territoriale, indicando anche gli obiettivi generali dell'azione pubblica e le linee programmatiche secondo cui questa dovrà attuarsi in relazione alle diverse condizioni ambientali, anche distintamente per territori aventi omogenee caratteristiche ecologiche ed economico-agrarie;

Sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica, e consultato il Comitato regionale per la programmazione economica della Liguria;

Decreta:

Nella Regione della Liguria gli interventi previsti dal titolo I, articoli 5, 6 e 7, e dai titoli II, III, IV, V e VI della legge 27 ottobre 1966, n. 910, saranno attuati con l'osservanza delle seguenti direttive:

LIGURIA

Nella Regione della Liguria, avuto riguardo al contesto fisico e socio-economico in cui si attua l'attività agricola e forestale, sono configurabili i seguenti territori, ciascuno dei quali presenta caratteristiche proprie in termini di attualità e prospettive.

1° *Territorio. — Zone costiere* (1).

Comprende la fascia litoranea maggiormente sottoposta alle correnti tiepide marine, protetta alle spalle dalla catena montuosa, per una superficie di circa 169.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Bordighera, Vamporosso, Castellaro, Cervo, Cipressa, Civezza, Costa Rainera, Diano Castello, Diano Marina, Imperia, Ospedaletti, Pietrabruna, Pompeiana, Riva Ligure, S. Bartolomeo del Cervo, S. Biagio della Cima, S. Lorenzo al Mare, S. Remo, S. Stefano al Mare, Seborga, Soldano, Taggia, Terzorio, Vallebona, Vallecrosia, Ventimiglia, in provincia di Imperia; Alassio, Albenga, Albisola Marina, Albisola Superiore, Andora, Bergeggi, Boissano, Borghetto S. Spirito, Borgio Verezzi, Casanova Lerrone, Celle Ligure, Ceriale, Cisano sul Neva, Finale Ligure, Giustenice, Laigueglia, Loano, Noli, Ortovero, Pietra Ligure, Quiliano, Savona, Spotorno, Toirano, Tovo S. Giacomo, Vado Ligure, Varazze, Vezzi Portio, Villanova d'Albenga, in provincia di Savona; Arenzano, Avegno, Bogliasco, Camogli, Campomorone, Carasco, Ceranesi, Chiavari, Cogoleto, Cogorno, Genova, Lavagna, Leivi, Mele, Mignanego, Moneglia, Pieve Ligure, Portofino, Rapallo, Recco, S. Margherita Ligure, S. Olcese, Serra Riccò, Sestri Levante, Sori, Zoagli, in provincia di Genova; Ameglia, Arcola, Castelnuovo Magra, La Spezia, Lerici, Ortonovo, Portovenere, S. Stefano di Magra, Sarzana, Vezzano Ligure, in provincia di La Spezia.

2° *Territorio. — Zone mediane dell'olivo* (2).

Comprende la fascia mediana della dorsale appenninica della Regione, caratterizzata dalla coltivazione dell'olivo, per una superficie di circa 157.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Airole, Apricale, Aquila d'Arroscia, Aurigo, Badalucco, Baiardo, Borghetto d'Arroscia, Borgomaro, Caravonica, Castel Vittorio, Ceriana, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Diano Arentino, Diano S. Pietro, Dolceacqua, Dolcedo, Isolabona, Lucinasco, Montalto Ligure, Olivetta S. Michele, Perinaldo, Pieve di Teco, Pigna, Pontedassio, Prelà, Ranzo, Rocchetta Nervina, Vasia, Vessalico, Villa Faraldi, in provincia di Imperia; Arnasco, Balestrino, Calice Ligure, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Erli, Garlenda, Magliolo, Nasino, Onzo, Orco Feglino, Rialto, Stellanello, Testico, Vendone, Zuccarello, in provincia di Savona; Bargagli, Borzonasca, Casarza Ligure, Castiglione, Chiavarese, Cicagna, Coreglia Ligure, Davagna, Favale di Malvaro, Lorsica, Lumarzo, Mezzanego, Moconesi, Nè, Neirone, Orero, S. Colombano Certenoli, Tribogna, Uscio, in provincia di Genova; Beverino, Volano, Bonassola, Borghetto di Vara, Brugnato, Framura, Levanto, Monterosso al Mare, Pignone, Riccò del Golfo di Spezia, Riomaggiore, Vernazza, in provincia di La Spezia.

3° *Territorio. — Zone montane* (1).

Comprende i territori classificati di montagna della Regione, per una superficie di circa 215.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di: Armo, Carpasio, Cosio d'Arroscia, Mendatica, Molini di Triora, Montegrosso Pian Latte, Pornassio, Rezzo, Triora, in provincia di Imperia; Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Massimono, Millesimo, Mioglia, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Pontinvrea, Roccavignale, Sasselo, Stella, Urbe, in provincia di Savona; Busalla, Casella, Campoligure, Crocefieschi, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Isola del Cantone, Masone, Montebruno, Montoggio, Propata, Rezzoaglio, Ronco Scrivia, Rondanina, Rossiglione, Rovegno, S. Stefano d'Aveto, Savignone, Torriglia, Valbrevenna, Vobbia, in provincia di Genova; Carro, Maissana, Rocchetta di Vara, Sesto Godano, Varese Ligure, Zignano, in provincia di La Spezia.

LINEE DI SVILUPPO DEI TERRITORI

In relazione ai fattori che maggiormente caratterizzano i suindicati territori, alle tendenze in essi manifestatesi e, più in generale, agli obiettivi perseguiti dalla politica agraria, si reputano congeniali e meritevoli di essere assecondate le seguenti prospettive.

1° *Territorio. — Zone costiere.*

Le colture che caratterizzano in modo più specifico gli aspetti agricoli del territorio sono quelle floricole ed orticole le quali, pur occupando una limitata superficie, danno luogo alla parte prevalente del prodotto lordo vendibile dell'intera Regione.

Si tratta di settori di ampio respiro il cui mercato va considerato, tuttora, in fase espansionistica, presentandosi fra l'altro rilevanti possibilità di sbocco sull'estero; su di essi, pertanto, è da fare prevalentemente leva per gli ulteriori sviluppi dell'economia agricola.

Allo scopo, gli indirizzi operativi da perseguire sono essenzialmente di ordine genetico, tecnico-colturale e sanitario.

Si tratta, in sintesi, di migliorare l'aspetto varietale, accompagnando altresì le tecniche di riproduzione con opportune pratiche che assicurino la sanità del prodotto; di estendere le colture protette in serra, per una più ampia produzione « fuori tempo », nel rispetto delle qualità che il mercato richiede; di curare la difesa delle colture dai parassiti; di diffondere e perfezionare infine la meccanizzazione, l'automazione e la climatizzazione delle strutture e degli impianti affinchè, con l'applicazione delle moderne tecniche, alla maggiore e migliore produzione si pervenga anche con costi più bassi.

Sul piano commerciale, a sostegno della produzione gioveranno idonee organizzazioni che valgano a concentrare l'offerta e che consentano agli operatori agricoli di seguire e partecipare alle contrattazioni di mercato con maggiore capacità contrattuale.

(1) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT nn. 4 e 5 della provincia di Imperia; nn. 3, 5 e 6 e parte della n. 4 della provincia di Savona; nn. 6 e 8 della provincia di Genova; n. 4 della provincia di La Spezia.

(2) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT n. 3, e parte delle nn. 1 e 2 della provincia di Imperia; parte delle nn. 2 e 4 della provincia di Savona; nn. 5 e 7 e parte della n. 4 della provincia di Genova; nn. 2 e 3 della provincia di La Spezia.

(1) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT nn. 1 e 2, in parte della provincia di Imperia; n. 1 e parte della n. 2 della provincia di Savona; nn. 1, 2 e 3 e parte della n. 4 della provincia di Genova; n. 1 della provincia di La Spezia.

Elemento determinante per favorire lo sviluppo dei settori indicati è costituito dall'estendimento dell'irrigazione.

Sussiste anche la possibilità di dare impulso nel territorio alle colture frutticole, tra cui l'olivo, abbastanza diffuso, e la vite hanno maggiore rilevanza.

Nella « piana del Magra » della provincia di La Spezia, concrete prospettive sono connesse all'allevamento di bovini da latte della razza pezzata nera, attraverso gli opportuni miglioramenti.

Ai fini di un coordinato progresso, vanno pure tenuti presenti i problemi forestali, che rivestono la massima importanza data la funzione propria del bosco, oltre che nei riguardi della sistemazione idrogeologica, anche sotto l'aspetto panoramico e turistico.

Il maggior ricorso a mezzi tecnici nonchè l'adeguamento delle strutture ed infrastrutture alla dinamica agricola costituiscono aspetti essenziali per promuovere la elevazione economica e sociale della popolazione rurale.

2° *Territorio. — Zone mediane dell'olivo.*

Nel territorio, compreso tra la fascia litoranea e la montagna, è l'olivo a rappresentare la coltivazione e la nota economica prevalente, sostituito, nelle zone a vocazione e per lo più irrigabili, da aree più o meno vaste a frutteti o vigneti specializzati; in particolare, la coltivazione della vite è diffusa nella zona delle Cinque Terre (La Spezia) e nelle vallate dell'Imperiese, e la frutticoltura con pesche ed albicocchi in zone delle provincie di Savona e La Spezia.

L'azione di miglioramento del settore olivicolo — che costituisce comunque l'aspetto essenziale della maggior parte delle zone ricadenti nel territorio — deve tener conto delle particolari condizioni di coltivazione e soprattutto del diffuso terrazzamento. Si tratta di puntare quindi sul possibile sviluppo della meccanizzazione; su nuovi, più moderni e più consoni sistemi di allevamento, di potatura e di coltivazione; su appropriate concimazioni; su tempestivi ed opportuni interventi colturali e di difesa dai parassiti, preferibilmente attraverso forme associate di produttori; sulla raccolta del prodotto coi mezzi più economici; nonchè, essenzialmente, sulla lavorazione collettiva del prodotto stesso.

L'impiego dell'acqua irrigua può assicurare maggiori e più costanti risultati dalla specifica coltivazione. Inoltre, l'aumento delle disponibilità irrigue faciliterebbe l'espansione delle coltivazioni orticole che, per il clima propizio, hanno anche in questo territorio rilevanti possibilità di ulteriore affermazione.

Positive prospettive presentano anche la viticoltura e la frutticoltura, ove si dia ad esse una più spiccata specializzazione, si migliorino le qualità e le tecniche colturali, si perfezionino i metodi di difesa antiparassitari. Non meno importante, ai fini economici, sarà il puntare decisamente verso una più diffusa ed efficace organizzazione cooperativa per la vendita dei prodotti, soprattutto nelle zone di più intensa concentrazione della produzione.

Soprattutto in provincia di Genova, talune possibilità di sviluppo si riscontrano nel potenziamento del settore zootecnico; ivi, infatti, esistono fra l'altro nuclei di allevamento aderenti al libro genealogico di razza ed intesi al miglioramento genetico della popolazione bovina.

Il bosco, pur mantenendo importanza prevalente nei riguardi panoramici e idrogeologici, assume concreto valore dal punto di vista produttivo: anche per tale motivo il rafforzamento della sua posizione si prospetta di sicura utilità.

Come in tutta la Regione, l'adozione generalizzata di moderne pratiche colturali, la diffusione e caratterizzazione della meccanizzazione, il potenziamento delle strutture ed infrastrutture possono concorrere efficacemente allo sviluppo territoriale, attraverso un idoneo coordinamento delle diverse iniziative.

3° *Territorio. — Zone montane.*

Nella generalità del territorio, caratterizzato dalla presenza di vaste superfici boschive e da pascoli più o meno ampi, è prevalente l'indirizzo silvo-pastorale, tranne che sul versante padano dove, essendo le aziende di norma più ampie, sono più diffusi ordinamenti zootecnico-cerealicoli, in cui l'allevamento dei bovini va assumendo crescente importanza.

Le maggiori prospettive sono quindi legate all'affermazione di una solida zootecnia e di una efficiente e razionale selvicoltura.

Per quanto riguarda la zootecnia, è problema fondamentale l'aumento della produzione foraggera — già insufficiente ad alimentare in modo razionale la popolazione bovina esistente — soprattutto ponendo in atto migliori tecniche nella coltivazione dei prati e dei pascoli.

Inoltre, ai fini di una maggiore redditività del settore, si rende necessario il miglioramento geno-funzionale dei bovini, mentre è opportuno orientarsi verso forme di allevamento più economiche e, anche attraverso forme associate, sufficientemente consistenti per attuare tecniche più appropriate e realizzare necessarie riduzioni di costi.

Possibilità vengono offerte, seppure a carattere integrativo, da allevamenti ovini, suini ed avicoli, che, in particolari ambienti, possono convenientemente svilupparsi anche negli altri due territori individuati, semprechè realizzati in modo razionale.

Buone prospettive di sviluppo offrono poi l'olivo, presente anche in alcune zone del territorio, la floricoltura, in alcune zone dell'Imperiese, nonchè la vite ed il nocciuolo insediati in aree di specifica vocazione.

In ordine alla selvicoltura, è da rilevare che l'alta piovosità con siccità estiva normalmente di breve durata determina condizioni molto favorevoli alla vegetazione forestale e limita i danni da incendi, mentre ottime sono le prospettive per la produzione legnosa, essendo il bosco non più gravato dal pascolo e dalla raccolta di strame. Queste condizioni, nonchè le necessità connesse alla difesa del suolo, consigliano di sviluppare la massima azione nel settore forestale.

DIRETTIVE D'INTERVENTO

Al perseguimento degli obiettivi indicati concorreranno, ciascuno secondo i compiti di istituto ad essi propri, organismi ed enti interessati allo sviluppo agricolo della Regione.

Gli interventi saranno effettuati ai termini dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967 e, nell'ambito degli stessi, secondo le direttive seguenti al fine di perseguire, in una con la migliore efficienza dell'agricoltura della Regione, il miglioramento della condizione di vita delle popolazioni agricole.

1° *Territorio. — Zone costiere.*

In questo territorio l'azione pubblica dovrà essere particolarmente rivolta verso l'intensificazione ed espansione delle coltivazioni floroorticole, in una con la realizzazione di validi organismi associativi per la commercializzazione dei prodotti.

Dovrà innanzitutto essere favorita la ricerca d'acqua per la utilizzazione a scopo irriguo, nella considerazione tra l'altro che la particolare redditività del settore giustifica anche costi che in altri ambienti non sarebbero sopportabili.

Il miglioramento della formazione professionale costituisce altra componente che va opportunamente curata in vista dell'elevato grado di specializzazione raggiunto dalle colture in questione, che anche essa merita di essere accentuata attraverso il potenziamento delle attività di ricerca e di sperimentazione.

A favore delle aziende agricole, con preferenza verso quelle in grado di dar luogo ad una produzione concorrenziale, potranno essere agevolate le iniziative dirette sia alla opportuna sistemazione del terreno, sia al riattamento, all'ampliamento e alla costruzione di fabbricati rispondenti alle necessità della famiglia coltivatrice e dotati degli annessi per l'allevamento degli animali e per la conservazione e la prima manipolazione del prodotto, ai fini della più proficua utilizzazione o presentazione sul mercato.

Sarà anche incoraggiata, con le forme opportune, la costruzione di serre, anche climatizzate e comunque provviste di adeguate attrezzature necessarie alla protezione delle coltivazioni di allevamento e di produzione, onde incrementare la produzione « fuori tempo ».

Del pari, saranno agevolate le iniziative dirette alla difesa fitosanitaria delle produzioni.

Per quanto riguarda il settore zootecnico, si darà ad esso il necessario impulso, soprattutto laddove, come nel Sarzanese, sia in atto un intenso allevamento di bovini da latte; saranno in particolare considerate le iniziative rivolte al controllo funzionale ed alla diffusione dei soggetti selezionati e sarà assecondata l'azione di risanamento.

La meccanizzazione è ovunque da incentivare, sempre che risolva congiuntamente problemi tecnici ed economici.

Gli interventi dovranno essere comunque ispirati al principio di favorire lo sviluppo di aziende che, per dimensione territoriale o per redditività, giustifichino l'impiego di moderni mezzi colturali e siano capaci di inserirsi nell'economia di mercato.

Sarà agevolato il miglioramento delle esistenti reti di opere civili di servizio ove la consistenza produttiva delle aziende giustifichi le relative iniziative nonchè nella prospettiva di nuove possibilità colturali in località anche incolte.

La costituzione di impianti collettivi per la conservazione, lavorazione e trasformazione degli specifici prodotti, ma anche di oleifici e centrali del latte a carattere cooperativo, sarà considerata con particolare attenzione anche in vista della possibilità di offrire più sicure prospettive allo sviluppo produttivo.

Nel settore delle opere pubbliche di bonifica sarà accelerato il completamento degli schemi di bonificazione e di irrigazione avviati, tendendo ove possibile a realizzare il definitivo assetto bonificatorio.

Sussiste, infine, la opportunità di incoraggiare il miglioramento del patrimonio forestale e di perfezionare in genere le sistemazioni idraulico-forestali, soprattutto per realizzare una più efficiente difesa del suolo.

Il rimboschimento dei terreni abbandonati dall'agricoltura e soprattutto la ricostituzione di boschi deteriorati avranno quindi il massimo impulso puntando verso la formazione di boschi misti, nei quali ai pini spetti la funzione produttiva e alle latifoglie quella di migliorare il suolo e di attenuare il pericolo e i danni degli incendi.

Potranno anche essere considerate le necessità connesse alla costruzione di strade forestali data, fra l'altro, la loro funzione di viali parafuoco.

2° *Territorio. — Zone mediane dell'olivo.*

Per quanto riguarda gli ordinamenti produttivi, saranno prevalentemente incoraggiati il perfezionamento tecnico e la difesa fitosanitaria, specie nelle zone di maggiore concentrazione produttiva, sì da agire sul miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione e, allo stesso tempo, sui costi di produzione.

In particolare, va promossa la riconversione degli oliveti verso forme di allevamento più consone all'ambiente e capaci di consentire una proficua meccanizzazione.

In ordine agli allevamenti zootecnici saranno sostenuti il miglioramento della condizione sanitaria e la selezione morfo-funzionale dei bovini e, al livello aziendale, saranno agevolate le iniziative in grado di dar luogo a forme di allevamento più moderne e, con ciò stesso, meno onerose.

Sarà opportunamente favorito l'adeguamento delle strutture e delle dotazioni aziendali considerando in linea generale le esigenze di aziende che siano in grado, per estensione, giacitura e redditività, di produrre secondo schemi razionali e con ricorso a mezzi motorizzati e moderne tecniche.

In particolare, sarà sollecitata l'estensione della pratica irrigua a favore, oltre che dell'olivo, delle produzioni orticole e floricole di pien'aria e protette.

Sul piano generale l'azione diretta dello Stato, attraverso i diversi enti interessati, avrà quale obiettivo fondamentale la realizzazione di opere dirette ad eliminare il disordine idraulico ed a completare ed anche, ove possibile, ad estendere la rete irrigatoria.

Nel settore forestale, problema particolare da affrontare è quello dei castagneti da frutto degradati per effetto del cancro corticale e della mancanza di cure colturali; si tratta quindi di dar luogo alla loro trasformazione in boschi misti, convertendoli in ceduo e coniferandoli con le specie più adatte, a seconda del clima e del suolo.

Anche in questo territorio, nonostante l'alta percentuale di superficie boscata, saranno considerate le necessità del rimboschimento delle vaste superfici di terreni nudi e degradati.

Saranno infine agevolate le iniziative rivolte a dotare le campagne di idonei servizi civili laddove questi si manifestino insufficienti alle effettive necessità.

3° *Territorio. — Zone montane.*

In questo territorio, l'azione pubblica si proporrà principalmente di promuovere lo sviluppo della zootecnia ed il miglioramento del patrimonio forestale.

Il perfezionamento ed il potenziamento delle produzioni zootecniche, bovine ed ovine, saranno sollecitati ad ogni livello favorendo: l'estendimento ed il potenzia-

mento della produzione foraggera anche con il reperimento e la utilizzazione a scopo irriguo delle locali risorse idriche; la selezione morfologica e produttiva del bestiame, basata su controlli funzionali; la fecondazione artificiale ed il risanamento del bestiame; la costituzione di centri di allevamento, e quanto altro possa giovare sotto il profilo tecnico-economico-produttivistico al miglioramento ed all'incremento degli allevamenti. Saranno pure favoriti gli allevamenti suinicoli ed avicoli, specie se orientati alla produzione della carne.

Nelle forme opportune potranno essere sostenute le colture floricole e da essenza, qualora si dimostrino capaci di incidere in forma tangibile sui bilanci economici delle aziende. Come pure saranno incoraggiate talune colture arboree tipiche della montagna (noccioleti) ed il miglioramento della olivicoltura e della viticoltura nelle zone in cui tali coltivazioni sono presenti ed affermate.

Quanto alla selvicoltura, le direttrici lungo le quali si svolgerà l'intervento pubblico sono le seguenti:

— trasformazione dei castagneti da frutto, come nel precedente territorio, convertendoli in cedui, e coniferandoli con Pino laricio, Douglasia, Abete bianco, a seconda delle stazioni;

— conversione dei cedui da legna, il cui macchiatico, già molto basso, è in continua diminuzione, in boschi di alto fusto, mediante coniferamento naturale o artificiale; nel caso dei cedui di faggio, allevandoli a fustaia o mescolandovi l'Abete bianco;

— miglioramento delle fustaie esistenti, utilizzandole con criteri strettamente colturali e aumentandone la provvigione legnosa, in base ai preventivi piani economici dei patrimoni degli enti pubblici, a norma della legge n. 3267;

— estensione e miglioramento della viabilità;

— rimboschimento dei terreni nudi, specie pascoli abbandonati, che occupano estensioni notevoli, incoraggiando in particolare i rimboschimenti volontari;

— miglioramento dei pascoli montani aventi buone possibilità produttive, specialmente in provincia di Imperia.

L'intervento statale si rivolgerà, altresì, verso le indispensabili opere di sistemazione idraulica e forestale, secondo le previsioni dei piani generali di bonifica montana dei comprensori di bonifica montana e dei progetti di massima dei bacini montani classificati.

La meccanizzazione verrà favorita ovunque trovi giustificazione tecnica ed economica.

Saranno incoraggiate le iniziative intese a promuovere la evoluzione delle esistenti strutture produttive verso forme più organiche e redditizie, con particolare riguardo a quelle attinenti il settore zootecnico, ivi comprese le opere e le attrezzature per allevamenti all'aperto.

Saranno considerate le necessità connesse a un razionale insediamento delle popolazioni rurali.

Tra le infrastrutture da sostenere, sono da tenere in speciale considerazione, oltre alla viabilità, alle provviste d'acqua ed agli elettrodotti, gli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti, specie zootecnici e forestali.

Nell'ambito delle disposizioni di legge potranno, altresì, essere considerate le esigenze connesse al riordino fondiario, onde favorire la costituzione di aziende aventi idonea ampiezza ed assetto economico vitale.

Altri interventi sull'intero territorio regionale.

In connessione e ad integrazione degli interventi prioritari sopra indicati, che andranno a qualificare l'azione pubblica in rapporto alle differenziate caratterizzazioni ambientali ed alle esigenze e prospettive dei singoli territori, potranno essere promosse o direttamente attuate iniziative ed attività non esplicitamente configurate, purchè si collochino in forma appropriata nel contesto del delineato sviluppo dell'economia agricola della Regione e si estrinsechino nel rispetto dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967.

Sarà inoltre necessario — al fine di accelerare e rendere maggiormente efficaci i prospettati programmi di intervento — dare il massimo impulso alle azioni rivolte, da una parte, a stimolare un vasto processo di ampliamento delle piccole aziende diretto-coltivatrici, onde conferire alle stesse adeguate dimensioni economiche e, dall'altra parte, a favorire la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1967

(5081) *Il Ministro*: RESTIVO

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova ad elevare l'aliquota d'imposta camerale per il periodo 22 aprile-31 dicembre 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Vista la legge 21 marzo 1967, n. 153;

Visto il proprio decreto 28 gennaio 1967;

Vista la richiesta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova;

Decreta:

Articolo unico.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova con decreto 28 gennaio 1967 è stata autorizzata ad esigere per l'anno 1967 nella misura di L. 1 % è elevata a L. 1,20 % per il periodo 22 aprile-31 dicembre 1967.

Roma, addì 12 maggio 1967

(5259) p. *Il Ministro*: PICARDI

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1967.

Ricostituzione, per l'Abruzzo ed il Molise, del Comitato per il collocamento e l'assistenza alla manodopera migrante addetta alla raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1962, n. 1438, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1962, concernente l'avviamento al lavoro degli addetti alla raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola nella regione Abruzzo e Molise;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione del Comitato previsto dall'art. 5 del predetto decreto, scaduto per trascorso biennio;

Valutati i dati e gli elementi acquisiti dall'Ufficio regionale del lavoro di Pescara in ordine alle esistenti organizzazioni sindacali e tenuto conto della loro rappresentatività;

Viste le designazioni pervenute al predetto Ufficio dalle altre Amministrazioni;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituito, per l'Abruzzo ed il Molise presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara, il Comitato per il collocamento e l'assistenza alla manodopera migrante addetta alla raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola.

Il Comitato è composto dai signori:

Presidente:

Brancacci dott. Ermete, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara.

Membri:

Stumpo dott. Mario, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Chieti;

Jorio dott. Luigi, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Teramo;

Teti Marco, funzionario dell'Ispettorato del lavoro di Chieti;

Di Ilio dott. Luigi, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Macrini dott. Marcello, rappresentante dell'Unione degli agricoltori della provincia di Chieti;

Di Girolamo Antonio, rappresentante dell'Unione degli agricoltori della provincia di Pescara;

Galasso Domenico, rappresentante dell'Unione commerciale e del turismo della provincia di Chieti;

Girasante Vincenzo, rappresentante dell'Associazione commercianti della provincia di Pescara;

Plevano rag. Enzo e Gialloreto Antonio, rappresentanti della Confederazione nazionale coltivatori diretti;

Biselli Giuseppina, Albano Donato e Masci Dante, rappresentanti della Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.);

Rapposelli Tonino e Fioretti geom. Giacomo, rappresentanti della Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Lancia rag. Pietro e Marcelli Giuseppe, rappresentanti dell'Unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Como dott. Fernando, rappresentante dell'Opera nazionale maternità ed infanzia (O.N.M.I.);

Miniero dott. Alberto, rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.);

Mengassini Elio, rappresentante dell'Istituto nazionale assistenza malattie (I.N.A.M.);

Zannini dott. Mario, rappresentante dell'Istituto nazionale infortuni sul lavoro e dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (I.N.A.I.L. e E.N.A.O.L.I.);

Renzetti dott. Salvatore, rappresentante dell'Ente nazionale prevenzione infortuni (E.N.P.I.);

Fusco dott. Guido, rappresentante dell'Opera nazionale assistenza religiosa e morale degli operai (O.N.A.R.M.O.);

Torrisi Mario, rappresentante dell'Ente per il patrocinio e assistenza dei coltivatori agricoli (E.P.A.C.A.);

Calanchi Giorgio, rappresentante delle Associazioni cristiane lavoratori italiani (A.C.L.I.);

D'Andreamatteo Piero, rappresentante dell'Istituto nazionale confederale di assistenza (I.N.C.A.);

Ercolani Antonio, rappresentante dell'Istituto di tutela e assistenza ai lavoratori (I.T.A.L.);

Capotosto Tommaso, rappresentante dell'Istituto nazionale assistenza sociale (I.N.A.S.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 maggio 1967

Il Ministro: Bosco

(5232)

ORDINANZA MINISTERIALE 17 maggio 1967.

Divieto di importazione di bovini da macello e delle relative carni dai Paesi Bassi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 3 febbraio 1961, n. 4, concernente il divieto dell'impiego degli estrogeni come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale negli animali le cui carni e prodotti sono destinati all'alimentazione umana;

Vista l'ordinanza ministeriale 25 marzo 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 79, del 29 dello stesso mese, con la quale è stato posto il divieto temporaneo all'importazione in Italia dai Paesi Bassi dei bovini da macello e delle relative carni refrigerate, congelate e preparate essendo risultato che i bovini olandesi destinati alla macellazione venivano trattati con sostanze estrogene;

Considerato che le competenti autorità dei Paesi Bassi hanno fornito concrete garanzie atte ad assicurare la salubrità delle carni destinate all'esportazione verso l'Italia, in particolare che le medesime sono ottenute da bovini cui non sono stati somministrati estrogeni;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza ministeriale 25 marzo 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 79 del 29 marzo 1967, è abrogata e sostituita con la presente.

Art. 2.

E' temporaneamente vietata l'importazione in Italia dai Paesi Bassi di vitelli da macello e delle relative carni refrigerate, congelate e preparate.

Art. 3.

In deroga al divieto stabilito nel precedente art. 2 può essere autorizzata a titolo sperimentale, su domanda degli interessati, l'importazione di carni di cui all'art. 2 con l'osservanza delle prescrizioni sanitarie che saranno dettate del Ministero della sanità.

Art. 4.

La presente ordinanza, che ha immediata applicazione, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 maggio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(5576)

DECRETO PREFETTIZIO 10 aprile 1967.
Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Gorizia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visto il proprio precedente decreto 2793/San. del 2 gennaio 1965, relativo alla costituzione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1965-1967;

Considerato che, in seguito al collocamento a riposo, a domanda, del direttore principale della sede dell'I.N.P.S. dott. Pietro Rinaldi, occorre procedere alla nomina del sostituto;

Vista la nota n. 42/II del 3 aprile u.s. della sede di Gorizia dell'I.N.P.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, art. 12;

Decreta:

Il dott. Spartaco Perissutti, direttore della sede di Gorizia, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità quale rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, a far tempo dal 1° aprile 1967 in sostituzione del dott. Pietro Rinaldi collocato a riposo a domanda.

Gorizia, addì 10 aprile 1967

Il prefetto: PRINCIVALLE

(5234)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 15 maggio 1967.
Proroga della gestione straordinaria del comune di Montesarchio (Benevento).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 febbraio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 2 marzo 1967, è stato disposto lo scioglimento, per una seconda volta nel periodo di due anni, del Consiglio comunale di Montesarchio ed è stato nominato commissario straordinario per la temporanea gestione del Comune il direttore di sezione dott. Paolo De Dominicis.

Il giorno 17 corrente, viene, quindi, a scadere il termine di tre mesi di cui all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Il commissario straordinario predetto, in tale periodo, ha provveduto ad assolvere importanti adempimenti amministrativi e ad avviare a soluzione vari problemi di attuale, pressante necessità ed urgenza.

In particolare, oltre a deliberare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1967, ha dato corso all'appalto di vari lavori interessanti l'edilizia scolastica, ad elaborare un nuovo capitolato per il conferimento in appalto del servizio di nettezza urbana ed a concludere con la SIP la convenzione per la istituzione nel Comune della rete telefonica automatica.

Ancora, sta provvedendo alla preparazione del programma di fabbricazione con allegato regolamento edilizio, alla predisposizione degli atti per la cessione alla Sovrintendenza ai monumenti del suolo necessario per la realizzazione di un Antiquarium, nonchè ad alcuni provvedimenti per la disciplina del traffico nell'abitato.

L'Amministrazione straordinaria ha, inoltre, in corso di approvazione il progetto generale di primo stralcio per i lavori di ampliamento del Cimitero, ed in via di esecuzione i lavori del secondo lotto della rete idrica interna, cui sta provvedendo il Consorzio idrico interprovinciale dell'Alto Calore.

Infine, il commissario straordinario sta svolgendo interventi presso l'Ente di sviluppo Campano per l'inserimento del Comune nel piano zonale per l'applicazione del piano verde n. 2, presso la Cassa del Mezzogiorno, per la redazione del piano di massima del comprensorio turistico del Taburno, per l'esecuzione dei lavori dell'acquedotto del Fizzo che dovrà alimentare l'abitato e, presso il Ministero di grazia e giustizia, per il finanziamento necessario alla costruzione della sede della Pretura.

Premesso quanto sopra, è da tenere presente che, ove si volesse dar corso al procedimento elettorale, la soluzione dei problemi succennati verrebbero a subire forzatamente una battuta di arresto perchè scadrebbero nel frattempo i poteri del Consiglio che in atto competono al commissario straordinario.

Si ritiene, pertanto, opportuno prorogare, a termini di legge la gestione commissariale di cui trattasi e con l'unito decreto numero 1652 in data odierna si provvede in tal senso.

Benevento, addì 15 maggio 1967

Il prefetto: NICASTRO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 55 del 2 marzo 1967, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Montesarchio ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il dott. Paolo De Dominicis;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nell'unita relazione che fa parte integrante del presente decreto, venga prorogato a termini di legge;

Visto l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, numero 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Montesarchio, affidata al direttore di sezione dott. Paolo De Dominicis con decreto presidenziale 17 febbraio 1967, è prorogata a termini di legge per i motivi di cui alle premesse.

Benevento, addì 15 maggio 1967

Il prefetto: NICASTRO

(5493)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Chimica fisica » presso la Facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, si comunica che presso la Facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di « Chimica fisica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5480)

Vacanza della cattedra di « Fisica teorica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra di « Fisica teorica » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5481)

Vacanza della cattedra di « Elettrotecnica » presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari è vacante la cattedra di « Elettrotecnica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5482)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bisacquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1967, il comune di Bisacquino (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.213.128, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5346)

Autorizzazione al comune di Alimena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1967, il comune di Alimena (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.803.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5347)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Gemini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1967, il comune di San Giovanni Gemini (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.884.622, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione del due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5348)

Autorizzazione al comune di Acate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1967, il comune di Acate (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.525.402, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5349)

Autorizzazione al comune di Strongoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1967, il comune di Strongoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.331.471, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5350)

Autorizzazione al comune di Bompensiere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1967, il comune di Bompensiere (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.233.367, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione del due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5351)

Autorizzazione al comune di Acquaviva Platani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1967, il comune di Acquaviva Platani (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.658.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5352)

Autorizzazione al comune di Sinagra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1967, il comune di Sinagra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.580.522, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5354)

Autorizzazione al comune di Civitella Messer Raimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1967, il comune di Civitella Messer Raimondo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.117.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5355)

Autorizzazione al comune di Seren del Grappa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1967, il comune di Seren del Grappa (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.895.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5357)

Autorizzazione al comune di Romans d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1967, il comune di Romans d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.081.534, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5358)

Autorizzazione al comune di Roviano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1967, il comune di Roviano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.855.836, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5356)

Autorizzazione al comune di Toffia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1967, il comune di Toffia (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.189.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5359)

Autorizzazione al comune di Casalvecchio di Puglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966.

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1967, il comune di Casalvecchio di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.625.009, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5353)

Autorizzazione al comune di Calimera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1967, il comune di Calimera (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.463.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5360)

Autorizzazione al comune di Ferruzzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1967, il comune di Ferruzzano (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.324.433, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5361)

Autorizzazione al comune di Calanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1967, il comune di Calanna (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.047.984, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5362)

Autorizzazione al comune di Avigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1967, il comune di Avigliano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.337.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5363)

Autorizzazione al comune di Guagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1967, il comune di Guagnano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.574.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5364)

Autorizzazione al comune di Gagliole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1967, il comune di Gagliole (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.046.901, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5366)

Autorizzazione al comune di Arpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1967, il comune di Arpino (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.904.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5368)

Autorizzazione al comune di Bazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1967, il comune di Bazzano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.766.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5369)

Autorizzazione al comune di Frasso Telesino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1967, il comune di Frasso Telesino (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.739.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5370)

Autorizzazione al comune di Fiordimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1967, il comune di Fiordimonte (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.328.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5376)

Autorizzazione al comune di Sant'Ilario dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1967, il comune di Sant'Ilario dello Ionio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.279.357, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5365)

Autorizzazione al comune di Cessapalombo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1967, il comune di Cessapalombo (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.140.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5377)

Autorizzazione al comune di Monteleone di Spoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1967, il comune di Monteleone di Spoleto (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.925.697, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5367)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 97

Corso dei cambi del 23 maggio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,60	624,60	624,65	624,79	624,63	624,65	624,65	624,79	624,65	624,65
$ Can.	577 —	577,20	577,30	577,25	576,60	577 —	577 —	577,25	577 —	577 —
Fr. Sv.	144,81	144,75	144,78	144,81	144,70	144,76	144,80	144,81	144,71	144,63
Kr. D.	90,27	90,28	90,30	90,29	90,20	90,24	90,30	90,29	90,24	90,23
Kr. N.	87,38	87,40	87,40	87,44	97,35	87,35	87,43	87,44	87,35	87,35
Kr. Sv.	121,32	121,31	121,46	121,36	121,25	121,31	121,35	121,36	121,31	121,30
Fol.	173,38	173,37	173,40	173,39	173,32	173,41	173,40	173,39	173,41	173,38
Fr. B.	12,58	12,585	12,5875	12,59125	12,585	12,58	12,5825	12,59125	12,58	12,58
Franco francese	127,10	127,10	127,17	127,17	127,10	127,09	127,14	127,17	127,09	127,10
Lst.	1745,93	1746,25	1746,80	1747,25	1746 —	1746,30	1746,50	1747,25	1746,30	1746,25
Dm. occ.	157,01	157,03	157 —	157,045	156,95	157,02	157 —	157,045	157,02	157,03
Scell. Austr.	24,17	24,18	24,19	24,1925	24,15	24,18	24,1830	24,1925	24,18	24,18
Escudo Port.	21,80	21,80	21,79	21,81	21,80	21,81	21,80	21,81	21,81	21,81
Peseta Sp.	10,41	10,40	10,41	10,4150	10,41	10,41	10,414	10,4150	10,41	10,41

Media dei titoli del 23 maggio 1967

Rendita 5 % 1935	103,575
Redimibile 3,50 % 1934	100,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,475
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,525
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,35
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,175
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,25
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,55
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	99,575

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 maggio 1967

1 Dollaro USA	624,72
1 Dollaro canadese	577,125
1 Franco svizzero	144,805
1 Corona danese	90,295
1 Corona norvegese	87,435
1 Corona svedese	121,355
1 Fiorino olandese	173,395
1 Franco belga	12,587
1 Franco francese	127,155
1 Lira sterlina	1746,875
1 Marco germanico	157,022
1 Scellino austriaco	24,188
1 Escudo Port.	21,805
1 Peseta Sp.	10,414

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

443° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 19 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1967, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 55, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « Endine o Fonti nuove di Gaverina », sita in territorio dei comuni di Casazza, Monasterolo del Castello e Spitone, provincia di Bergamo — originariamente accordata con decreto ministeriale 22 giugno 1951 per la durata di anni trenta ai fratelli Faustino, Mario e Natale Borra — è intestata, per la quota a ciascuno di essi spettante:

a decorrere dal 22 ottobre 1964 a tutto il 6 aprile 1965 ai fratelli Natale e Mario Borra nonchè ai signori Maddalena, Carla, Gemma, Gianluigi, Giuseppe e Antonio Borra fu Faustino, salvo il diritto di usufrutto uxorio spettante alla signora Raineri Teresa quale vedova di Faustino Borra;

a decorrere dal 7 aprile 1965 al sig. Natale Borra, nonchè ai signori Maddalena, Carla, Gemma, Gianluigi, Giuseppe Antonio Borra fu Faustino ed ai signori Miriamdora, Piergiorgio e Giancarlo Borra fu Mario, salvi i diritti di usufrutto uxorio spettanti alle signore Raineri Teresa quale vedova del defunto contitolare Faustino Borra e Carminati Giuseppina, quale vedova del defunto contitolare Mario Borra, tutti rappresentati dal sig. Giancarlo Borra fu Mario, residente in comune di Casazza, provincia di Bergamo.

Decreto ministeriale 19 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1967, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 112, con il quale la quota di compartecipazione di 4/24 spettante complessivamente ai signori Giuseppe Paolucci, Giovanna Paolucci in Scaramucci e Ludovica Paolucci in Bonaca sulla concessione perpetua delle sorgenti di acqua acidula bicarbonata, di acqua ferruginosa e del soffione di anidride carbonica denominata « S. Faustino », in territorio del comune di Massa Martana, provincia di Perugia, è intestata, a decorrere dalla data del decreto stesso, al sig. Nunzio Petrucci, residente a Terni.

Per effetto del trasferimento anzidetto la concessione — originariamente accordata in perpetuo con decreto ministeriale 24 luglio 1936 al Condominio rappresentato dal sig. Nestore Andreuccioli e successivamente intestata a seguito dei vari trapassi delle quote di compartecipazione con il decreto ministeriale 28 agosto 1964 al Condominio rappresentato dal dott. Giacomo Roscini e con decreto ministeriale 20 settembre 1965 alla Comunione costituita dalla « Società Idrologica Umbra S. r. l. », dalla signora Giuseppa Carducci in Franceschini e dai fratelli Giuseppe Paolucci, Ludovica Paolucci in Bonaca e Giovanna Paolucci in Scaramucci, è intestata, a decorrere dalla data del presente decreto, alla Comunione costituita dalla « Società Idrologica Umbra S. r. l. », dalla signora Giuseppa Carducci in Franceschini, e dal sig. Nunzio Petrucci, rappresentata da quest'ultimo, residente in Terni.

Decreto ministeriale 14 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1967, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 109, con il quale la concessione di utilizzare l'acqua ed il fango termo-minerale della sorgente denominata « Lago d'Arquà », sita in territorio del comune di Arquà Petrarca, provincia di Padova — originariamente accordata con decreto ministeriale 16 dicembre 1948 per la durata di anni novanta ai signori Guido e Gabriele Trieste e successivamente trasferita con decreto ministeriale 29 maggio 1953 al sig. Guido Trieste e con decreto ministeriale 27 marzo 1958 alla signora Gabriella Trieste ved. De Benedetti — è trasferita ed intestata, dalla data del presente decreto, alla Società a responsabilità limitata « Fango lago Costa d'Arquà », con sede in Padova.

Decreto ministeriale 14 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1967, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 110, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società per azioni Caolino d'Italia, con sede in Bologna, alla concessione di caolino denominata « Torniella » sita in territorio del comune di Roccastrada, provincia di Grosseto.

Decreto ministeriale 14 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1967, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 111, con il quale al sig. Piero Scotti, domiciliato in Firenze, è rilasciata la concessione della sorgente di acqua minerale nella località denominata « Bellavista », sita in territorio dei comuni di Bucine e di Pergine Valdarno, provincia di Arezzo, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 28 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1967, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 42, con il quale la concessione per la coltivazione della miniera di pirite, calcopirite e solfuri associati denominata « Montieri », sita in territorio dei comuni di Montieri e Massa Marittima, provincia di Grosseto, accordata in perpetuo alla Società « Montecatini », con il decreto ministeriale 19 aprile 1935, è intestata, a decorrere dalla data del 7 luglio 1966 alla « Montecatini Edison » S.p.a., con sede in Milano.

Decreto ministeriale 28 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1967, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 43, con il quale la concessione per la coltivazione della miniera di solfuri di rame e ferro e solfuri connessi denominata « Boccheggiano », sita in territorio del comune di Montieri, provincia di Grosseto, accordata in perpetuo alla Società « Montecatini », con il decreto ministeriale 17 maggio 1933, è intestata, a decorrere dalla data del 7 luglio 1966, alla « Montecatini Edison » S.p.a., con sede in Milano.

Decreto ministeriale 28 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1967, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 44, con il quale la concessione per la coltivazione della miniera di pirite e minerali di rame, piombo e zinco, denominata « Fenice Capanne », sita in territorio del comune di Massa Marittima, provincia di Grosseto, accordata in perpetuo alla Società « Montecatini », con il decreto ministeriale 12 agosto 1938, è intestata, a decorrere dalla data del 7 luglio 1966, alla « Montecatini Edison » S.p.a., con sede in Milano.

Decreto ministeriale 28 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1967, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 45, con il quale la concessione per la coltivazione della miniera di pirite e solfuri associati, denominata « Gavorrano-Rigoloccio », sita in territorio del comune di Gavorrano, provincia di Grosseto, accordata in perpetuo alla Società « Montecatini », con il decreto ministeriale 12 maggio 1951, è intestata, a decorrere dalla data del 7 luglio 1966, alla « Montecatini Edison » S.p.a., con sede in Milano.

Decreto ministeriale 28 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1967, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 46, con il quale la concessione per la coltivazione della miniera di pirite di ferro, minerali di rame, piombo, zinco e minerali associati denominata « Ravi II », sita in territorio del comune di Gavorrano, provincia di Grosseto, accordata per la durata di anni sessanta alla Società « Montecatini » e alla Società « Carlo Marchi & C. - Miniere di Ravi », con il decreto ministeriale 5 ottobre 1959, è intestata, a decorrere dalla data del 7 luglio 1966, alla Società « Montecatini Edison » S.p.a., con sede in Milano, ed alla Società « Carlo Marchi & C. - Miniere di Ravi » S.p.a., con sede in Firenze, rappresentate dalla prima, con sede in Milano

Decreto ministeriale 28 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1967, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 47, con il quale la concessione per la coltivazione della miniera di pirite denominata « Campi Vecchi », sita in territorio del comune di Massa Marittima, provincia di Grosseto, pervenuta alla Società « Montecatini », in base al decreto ministeriale 25 giugno 1951, è intestata, a decorrere dalla data del 7 luglio 1966, alla « Montecatini Edison » S.p.a., con sede in Milano.

Decreto ministeriale 28 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1967, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 48, con il quale la concessione per la coltivazione della miniera di pirite e minerali di rame, piombo e zinco denominata « Accesa Serrabottini », sita in territorio del comune di Massa Marittima, provincia di Grosseto, accordata in perpetuo alla Società « Montecatini », con il decreto ministeriale 12 agosto 1938, è intestata, a decorrere dalla data del 7 luglio 1966, alla « Montecatini Edison » S.p.a., con sede in Milano.

Decreto ministeriale 28 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1967, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 49, con il quale la concessione per la coltivazione della miniera di pirite, calcopirite e solfuri associati denominata « Valle Buia », sita in territorio del comune di Montieri, provincia di Grosseto, accordata per la durata di anni sessanta alla Società « Montecatini », con il decreto ministeriale 15 aprile 1935, è intestata, a decorrere dalla data del 7 luglio 1966, alla « Montecatini Edison » S.p.a, con sede in Milano.

Decreto ministeriale 28 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1967, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 67, con il quale la concessione per la coltivazione della miniera di pirite e minerali di piombo e zinco denominata « Niccioleta », sita in territorio del comune di Massa Marittima, provincia di Grosseto, accordata in perpetuo alla Società « Montecatini », con decreto ministeriale 15 aprile 1938, è intestata, a decorrere dalla data del 7 luglio 1966, alla « Montecatini Edison » S.p.a., con sede in Milano.

Decreto ministeriale 18 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1967, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 144, con il quale l'area della concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Monte Pizzarotta - Fonte S. Lucia », sita in territorio del comune di Busana, provincia di Reggio Emilia, accordata per la durata di anni trenta con il decreto ministeriale 9 marzo 1955 alla S.p.a. Acque Minerali di Cervarezza « SA.MI.CER », con sede in Reggio Emilia, è ampliata, a decorrere dalla data del presente decreto, da Ha 30.22.20 ad Ha 66.22.20.

Decreto ministeriale 18 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1967, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 173, con il quale gli « Eredi del sig. Dante Vecchia » titolari in base al decreto ministeriale 19 ottobre 1932 della concessione perpetua delle sorgenti di acqua salso-bromo-jodica denominata « Rile dell'Olio », sita in comune di Rivanazzano, provincia di Pavia, e gli eventuali aventi causa sulla loro eredità, sono dichiarati decaduti, con effetto decorrente dalla data del presente decreto, da ogni diritto sulla concessione stessa.

Decreto ministeriale 18 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1967, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 301, con il quale all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), con sede in Roma, è rilasciata, per la la durata di anni venti, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione della sorgente di acqua termo-minerale nella località denominata « Venezia », in territorio del comune di Battaglia Terme, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 23 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1967, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 299, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Bagni Marii », sita in territorio del comune di Rapolano Terme, provincia di Siena — originariamente conferita in perpetuo con decreto ministeriale 17 maggio 1933 alla signora Anna Maria Bindi e con successivo decreto ministeriale 4 aprile 1952 trasferita al sig. Fernando Morselli — è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del presente decreto, al sig. Aldo Morselli, residente in comune di Rapolano Terme, provincia di Siena.

Decreto ministeriale 23 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1967, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 300, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Terme della Salute », sita in territorio del comune di Pozzuoli, provincia di Napoli — accordata originariamente in perpetuo con decreto ministeriale 18 novembre 1929 al sig. Alfredo Di Donato fu Antonio e con successivo decreto ministeriale 31 marzo 1939 trasferita al sig. Achille Rongo fu Federico — è intestata con effetto decorrente dall'8 gennaio 1966 alle signore Elisabetta Rongo in Donadio, Anna Rongo in Rocco e Maria Rongo in Ierardo, rappresentate dalla prima, domiciliata in Napoli.

Decreto ministeriale 28 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1967, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 298, con il quale la concessione perpetua del giacimento di antimonio denominata « Pietratonda », sita in territorio del comune di Campagnatico, provincia di Grosseto, è trasferita ed intestata, dalla data del decreto stesso, al signor Corinno Ceccherini e ai di lui figli Mario e Maria Rosa, rappresentati dal padre, domiciliato in Grosseto.

Decreto ministeriale 30 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1967, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 255, con il quale sono stati rettificati nel modo seguente i decreti ministeriali 20 agosto 1937 e 22 maggio 1964 riguardanti la concessione « Stufe di S. Lorenzo »:

l'espressione « in territorio del comune di Lacco Ameno, provincia di Napoli » erroneamente indicata nel decreto ministeriale 20 agosto 1937, deve intendersi sostituita da quella di « in territorio del comune di Forio d'Ischia, provincia di Napoli »;

l'espressione « la concessione per l'utilizzazione delle emanazioni naturali di vapore della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Stufe di S. Lorenzo », sita in territorio del comune di Lacco Ameno, provincia di Napoli » indicata nel decreto ministeriale 22 maggio 1964, deve intendersi sostituita da quella di: « la concessione per l'utilizzazione delle emanazioni naturali di vapore denominata « Stufe di S. Lorenzo », sita in territorio del comune di Forio d'Ischia, provincia di Napoli ».

Decreto del prefetto della provincia di Napoli 14 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli il 7 gennaio 1966, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 1, con il quale il termine di scadenza della concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Via Nizzola », sita in territorio del comune di Casamicciola, provincia di Napoli accordata con il decreto prefettizio 18 giugno 1958 per la durata di anni cinque alla signora Anna Paeschke fu Erman, domiciliata in Casamicciola, provincia di Napoli, è prorogato per anni cinque.

Decreto del prefetto della provincia di Vercelli 19 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1967, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 2, con il quale al sig. Axerio Giulio Alberto, domiciliato a Rima S. Giuseppe, provincia di Vercelli, è conferito il rinnovo della concessione di utilizzare l'acqua oligo-minerale denominata « Fonte del Camoscio » sita in territorio del comune di Rima S. Giuseppe, provincia di Vercelli, per la durata di anni dieci a decorrere dal 6 giugno 1966.

Decreto del prefetto della provincia di Parma 25 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna il 29 marzo 1967, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 30, con il quale alla « Acque minerali S. Giovanni - Fonti in Salsomaggiore » S.r.l., con sede legale in Piacenza, è stata accordata, per la durata di anni dieci, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di sfruttamento delle sorgenti di acque minerali situate nella località « Contignaco », sita in territorio del comune di Salsomaggiore Terme, provincia di Parma.

Decreto dell'ispettore generale capo del Distretto minerario di Firenze 11 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze il 29 marzo 1967, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 1, con il quale la concessione per marna da cemento denominata « Poggio Maggio », sita in territorio del comune di Castelfocognano, provincia di Arezzo, è prorogata per la durata di anni dieci a decorrere dal 18 ottobre 1966 a favore della S.A.C.C.I. - Società per azioni Centrale Cementerie Italiane, con sede in Firenze.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Torino 4 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Torino il 21 aprile 1967, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 4, con il quale al rag. Luigi Savoini, residente a Borgomanero, provincia di Novara, è conferita per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione mineraria di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore al 1630° argille per porcellana e terraglia forte nella località denominata « Cumiona », sita in territorio del comune di Borgomanero, provincia di Novara.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Bologna 8 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna l'11 marzo 1967, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 29, con il quale a decorrere dalla data del decreto stesso è revocato il decreto distrettuale 1° agosto 1958, con cui alla ditta Fusi Giuseppe & Musso Oreste, con sede in Lugagnano Val d'Arda, provincia di Piacenza, è stata accordata la concessione del giacimento di silicati idrati di alluminio - quali terre da sbianca e bentonite (argille smettiche) - denominata « Predosa » nel comune di Salsomaggiore, provincia di Parma.

(5394)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Serra Pedace (Cosenza), espropriati in forza del decreto presidenziale 15 luglio 1951, n. 703 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 195 del 27 agosto 1951 - supplemento ordinario) nei confronti della ditta CAMPAGNA Domenico fu Carlo, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 3.667.402 (lire tremilioniseicentosessantasettemilaquattrocentodue), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 1.450.000 già liquidato con decreto ministeriale 19 settembre 1957, n 3106/1010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 1958).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione L.
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie ha.	Reddito dominicale L.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	3	—	Seminativo irriguo	II	15.18.10	3.643,44	360	1.311,638
—	9	—	Pascolo	II	1.26.50	45,54	385	17.533
—	11	—	Seminativo	II	2.85.20	356,50	305	108.732
—	12	—	Id.	II	6.51.60	814,50	305	248.422
—	23	—	Pascolo	II	29.50.90	1.062,32	385	408.993
15	1	—	Seminativo irriguo	II	0.69.40	166,56	360	59.962
—	2	—	Seminativo	II	16.91.50	2.114,37	305	644.883
—	3	—	Pascolo	II	59.46.90	2.140,88	385	824.239
—	4	—	Bosco alto fusto	Unica	2.30.70	84,74	—	25.000
—	5	—	Id.	Unica	1.10.70	38,74	—	18.000
				TOTALI . . .	135.81.50	10.467,59		3.667.402

(4995)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Casalbore (Avellino)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1967, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 296, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Casalbore (Avellino).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(5270)

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda del sig. Mucci Emilio, intesa ad ottenere per sè e familiari, la restituzione nella forma originaria del proprio cognome, già ridotto in forma italiana con decreto prefettizio datato 14 gennaio 1932, n. 50/467 e precisamente da Mucci a Mucic;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

Il cognome del sig. Mucci Emilio, nato a Gorizia il 25 luglio 1914, e residente a Gorizia, via Monte Grappa n. 19, è restituito, a tutti gli effetti, nella forma originaria di « Mucic ».

Con la presente determinazione viene restituito nella forma originaria anche il cognome dei seguenti familiari del richiedente:

1) Zavadlav Sava, nata a Gorizia il 18 giugno 1923, moglie;
2) Mucci Stana, nata a Gorizia il 31 gennaio 1947, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 9 maggio 1967

Il prefetto: PRINCIVALLE

(5284)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Concorso per esami a sette posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Considerato che attualmente nel ruolo degli assistenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade sono disponibili cinque posti e che due si renderanno vacanti nel prossimo semestre;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a sette posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

Due dei vincitori del concorso saranno assegnati alla sede di Cagliari.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti diplomi di Istituto di istruzione secondaria di primo grado:

a) licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi a termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

b) licenza di scuola secondaria di avviamento al lavoro;

c) diploma di computista commerciale;

Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio o delle scuole ed istituti commerciali conseguiti a termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (via Monzambano, 10, Roma) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti domicili qualora l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che in caso contrario, verranno, per legge dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 4 punto 6).

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di dipendente statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite di età.

Il predetto limite massimo di età di 32 anni è elevato:

I) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra o per servizio, o mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o mutilato per fatti di guerra o per fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 7.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisto della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie di cui al programma di esame.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con succesivo decreto.

I candidati che saranno ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti:

a) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

b) porto d'armi;

c) passaporto;

d) tessera postale;

e) patente guida;

f) carta d'identità;

g) fotografia applicata su carta bollata da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

La fotografia deve essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra gli impiegati dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S. entro trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti che ritengano necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e categorie assimilate, degli invalidi di guerra o per servizio e categorie assimilate, dei congiunti dei caduti di guerra e categorie assimilate, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e degli invalidi del lavoro, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1945, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241 e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, a seconda dell'Arma o Copro di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata su carta da bollo da L. 400 dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riscontrata la qualità di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (Mod. 69-*ter*);

e) gli orfani dei caduti per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo poltico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

f) i figli dei mutilati e degli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 6 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione Mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

g) gli orfani dei caduti per servizio il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142,

oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 400;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di Croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in bollo da L. 400;

o) i coniugati e i vedovi con prole, lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

p) i mutilati e gli invalidi del lavoro, il certificato di iscrizione presso l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Art. 13.

La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità di procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione del l'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni 30, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) diploma originale o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 400, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 400 attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nel l'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra o per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 400 una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) del precedente art. 13 ed alla lettera *o*) dell'art. 12, debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art. 13; non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 15.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'A.N.A.S. dopo i termini stabiliti, non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore, brevissimo termine, esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 e8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 14 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di Amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto di pubblico impiego con decreto motivato del Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 19.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale tecnico della carriera esecutiva.

Art. 20.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova

qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 21.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) Compilazione di rapporti informativi sui lavori in corso di esecuzione;

2) Nozioni di aritmetica e geometria elementare piana e solida. Misurazione di lavori e provviste;

3) Disegno lineare planimetrico ed altimetrico. Piani quotati ed a curve di livello.

PROVA ORALE

Oltre le materie di cui ai numeri 2) e 3) anche le seguenti:

4) Compilazione del giornale dei lavori, del libretto delle misure, di liste settimanali;

5) Nozioni dei materiali da costruzione, naturali ed artificiali ed impiego dei medesimi;

6) Nozioni sul modo di esecuzione dei lavori di terra, in muratura (in pietrame, in mattoni, in cemento armato), in legno, in ferro e delle opere di finimento dei fabbricati;

7) Diritti e doveri dell'impiegato;

8) Nozioni generali sull'ordinamento generale dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.;

9) Nozioni elementari di statistica.

Prova obbligatoria di dattilografia.

Roma, addì 6 marzo 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1967
Registro n. 2 *A.N.A.S., foglio n.* 376

SCHEMA DI DOMANDA

. l . sottoscritt. (cognome e nome) . . . .
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso per esami a sette posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat. . il . . . . .,

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di . . (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare quando del caso le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del titolo di studio di . . . rilasciato dall'Istituto . . . . . di . . . . nell'anno scolastico . . . . .;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: . . . .;

g) di essere residente a . . . . via . . . . (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente: . . . .;

i) di non aver prestato servizio come impiegat... presso pubbliche Amministrazioni (oppure indicare le Amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego, qualora questo fosse cessato);

Dichiara, inoltre, di raggiungere — in caso di nomina — senza riserva alcuna, qualsiasi residenza verrà assegnata.

Con osservanza.

. . . lì . . . . . .

Firma

. . . .

Autentica della firma.

(4470)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per i Compartimenti di Milano e Torino, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi cinquecentosettantuno posti di operaio qualificato in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 7 del 15 aprile 1967 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 luglio 1966, n. 5656, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i centoquindici e novantuno posti riservati, rispettivamente, ai Compartimenti di Milano e Torino nel pubblico concorso a complessivi cinquecentosettantuno posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2740.

(5137)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per i Compartimenti di Bologna e Cagliari, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi cinquecentosettantuno posti di operaio qualificato in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 7 del 15 aprile 1967 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 settembre 1966, n. 7302, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i dieci e cinque posti riservati, rispettivamente, ai Compartimenti di Bologna e Cagliari nel pubblico concorso a complessivi cinquecentosettantuno posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2740.

(5138)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.